

COMUNE DI CAMPEGINE

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 29/03/2014

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI VAL D'ENZA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 118, QUARTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, DI CUI ALLA LETT. G) DEL COMMA 27, DEL D.L. 78/2010

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 10:00 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria – seduta Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
CERVI PAOLO	Presidente	P
LASAGNI MARISA	Consigliere	P
RUOZI ANGELO	Consigliere	P
LASAGNI LIONELLO	Consigliere	P
ZANONI MIRCO	Consigliere	P
MORA ANGELA	Consigliere	P
LEPRE MIRKO	Consigliere	P
SACCANI CINZIA	Consigliere	A

Presenti: 7	Assenti: 1
-------------	------------

Sono altresì presenti gli Assessori esterni CATELLANI GIANLUCA, ARATA LUIGI

Con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Fava Dott.sa Germana.

Il Sig. Paolo Cervi, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. MORA ANGELA, LEPRE MIRKO

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 21 “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza” - integrata e modificata con le Leggi regionali 25 luglio 2013, n. 9 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione” e 21 novembre 2013, n. 23 “Misure urgenti per favorire l’attuazione del riordino territoriale, lo sviluppo delle Unioni ed il superamento delle Comunità montane” - che alla luce delle disposizioni di riordino territoriale e funzionale contenute nelle recenti disposizioni di legge statale, ha disposto:

* l’individuazione da parte dei Comuni della dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento in forma associata di funzioni, definendo le modalità di incentivazione alle forme associative e privilegiando le Unioni in luogo delle Convenzioni, e stabilendo le modalità ed i requisiti per la definizione di tali ambiti, ritenuti il livello più adeguato per l’esercizio in forma associata sia delle funzioni fondamentali dei Comuni, sia delle ulteriori funzioni conferite ai Comuni dalla Legge regionale, anche in attuazione del processo di riordino delle funzioni amministrative provinciali;

* l’indicazione, per i comuni appartenenti all’ambito individuato, di esercitare in forma associata fra tutti loro almeno tre tra le seguenti funzioni fondamentali, oltre ai sistemi informatici e le tecnologie dell’informazione, assumendo i necessari atti deliberativi entro il mese di marzo 2014 e pervenendo all’effettiva gestione unitaria entro l’anno 2014:

- * pianificazione urbanistica ed edilizia
- * protezione civile
- * progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali
- * polizia municipale e la polizia amministrativa locale
- * gestione del personale
- * gestione dei tributi
- * sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP)

PRESO ATTO che tutti i Consigli dei Comuni della Val D’Enza:

* hanno deliberato individuando quale ambito territoriale ottimale ed omogeneo, relativo ai Comuni dell’area geografica Val d’Enza, per lo svolgimento in forma associata delle funzioni ai sensi della Legge Regionale 21/2012 il territorio dei Comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, e che il Programma Regionale di riordino territoriale, elaborato sulla base delle proposte degli ambiti, è stato adottato con DGR 286 del 18 marzo 2013, approvando la proposta d’ambito deliberata dai Comuni della Val D’Enza;

* successivamente all’approvazione del Programma regionale, hanno provveduto ad adeguare lo Statuto dell’Unione Val D’Enza e le convenzioni in essere al nuovo assetto;

PRESO ATTO che rispetto alle funzioni indicate dalle norme regionali per il conseguimento degli obiettivi minimi di gestione associata da parte di ogni ambito risultano già in capo all'Unione quelle relative a Polizia municipale e Protezione civile, oltre ai sistemi informatici, e che si intende individuare ulteriori funzioni da conferire all'Unione per la gestione associata;

CONSIDERATO che allo stato attuale in ambito sociale e socio sanitario risultano in capo all'Unione una molteplicità di funzioni, ma ne residuano altre in capo ai singoli Comuni ed in particolare:

Sono in capo all'Unione:

- * Ufficio di Piano per la programmazione integrata in ambito sociale e sanitario
- * Servizio sociale Famiglia, infanzia età evolutiva
- * Servizio sociale Persone disabili
- * Centro per le Famiglie
- * Servizio Assistenza Anziani distrettuale
- * Ufficio Giovani
- * Coordinamento adulti
- * Coordinamento immigrazione
- * Funzione di soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accREDITAMENTO di servizi socio sanitari DGR 514/2009

Sono in capo ai singoli Comuni:

- * Servizio sociale Anziani
- * Servizio sociale Adulti e Inclusione
- * Sportello sociale

CONSIDERATO come negli anni, al fine di rendere il sistema di progettazione e di offerta degli interventi in ambito sociale e socio sanitario il più possibile omogeneo e coerente, anche nella molteplicità presente, i Comuni hanno collaborato per garantire la massima integrazione, dotandosi di dispositivi di collaborazione e di accoglienza unitaria delle problematiche del territorio e strutturando modalità di lavoro al tempo stesso coordinate a livello complessivo e vicine alle comunità locali nell'organizzazione delle attività; in particolare si sono sviluppate modalità di lavoro ed approcci innovativi finalizzati alla gestione di una complessità sociale in costante aumento, a fronte di risorse complessive costanti o addirittura in contrazione, con aspetti di efficienza e di innovazione riconosciuti e valorizzati anche a livello regionale e nazionale;

CONSIDERATO infine come le funzioni in ambito sociale e socio sanitario:

- * abbiano una rilevanza strategica per le amministrazioni e per le loro connessioni con le comunità locali,
- * necessitino di un costante ed elevato livello di innovazione e progettazione, stante il continuo modificarsi e complessificarsi delle problematiche trattate,
- * possano trovare nella gestione associata un livello ancora più alto di integrazione e di sostegno all'innovazione;

PRESO ATTO che la Giunta dell'Unione:

* con deliberazione n. 40 del 26 luglio 2013 - considerando l'avanzato livello di integrazione già presente tra i servizi sociali dei Comuni e dell'Unione – ha individuato la funzione sociale quale come una delle funzioni sulle quali verificare la possibilità di garantire l'obiettivo di unificazione previsto dalla Legge Regionale 21/2012, dando mandato ai competenti servizi di articolare apposita istruttoria;

* con deliberazione n. 51 del 19 novembre 2013 ha confermato l'indicazione assunta e approvato una prima analisi istruttoria, che ha messo in evidenza le possibili sinergie della gestione unitaria e i dispositivi necessari per il mantenimento di una forte articolazione territoriale;

RITENUTO di confermare le indicazioni e le valutazioni fin qui assunte, e di conseguenza:

* di procedere nel corso del 2014 all'unificazione della funzione sociale, prevedendo il trasferimento all'Unione Comuni Val d'Enza di tutte le funzioni inerenti l'ambito sociale ancora in capo ai singoli Comuni;

* di approvare apposita convenzione per la disciplina della funzione conferita, finalizzata a tutelare, valorizzare e consolidare il patrimonio di competenze e di esperienza presente nei servizi, e a perfezionare l'integrazione delle risorse professionali, economiche e progettuali in essi presenti nell'ottica di sostenere e proseguire le modalità di lavoro innovative che hanno contraddistinto l'ambito;

VISTI i pareri favorevoli, allegati al presente atto, espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.L.vo n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012, dal Responsabile del Servizio interessato e Responsabile del Servizio Finanziario in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli n. 7, contrari zero, astenuti zero espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di procedere nel corso del 2014 all'unificazione della funzione sociale, prevedendo il trasferimento all'Unione Comuni Val d'Enza di tutte le funzioni inerenti l'ambito sociale ancora in capo ai singoli Comuni;

2. di approvare l'allegata "CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI VAL D'ENZA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 118, QUARTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, DI CUI ALLA LETT. G) DEL COMMA 27, DEL D.L.78/2010" quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di dare atto che tale convenzione ricomprende e supera le precedenti convenzioni per la gestione associata di funzioni in ambito sociale:

*CONVENZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'UNIONE VAL D'ENZA QUALE SOGGETTO ISTITUZIONALE COMPETENTE ALLA CONCESSIONE DELL'ACCREDITAMENTO PER L'AMBITO DISTRETTUALE

* CONVENZIONE FRA I COMUNI DI MONTECCHIO EMILIA, CAMPEGINE, CAVRIAGO, BIBBIANO, SAN POLO D'ENZA, SANT'ILARIO D'ENZA GATTATICO PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE "VAL D'ENZA" DEL SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO)

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco

Paolo Cervi

Il Vice Segretario Comunale

Fava Dott.sa Germana



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 22/03/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI VAL D'ENZA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 118, QUARTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, DI CUI ALLA LETT. G) DEL COMMA 27, DEL D.L. 78/2010

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 25/03/2014

Responsabile

IV SETTORE: POLITICHE SOCIALI

GRASSI ALBERTO / Postecom S.p.A.



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 22/03/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI VAL D'ENZA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 118, QUARTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, DI CUI ALLA LETT. G) DEL COMMA 27, DEL D.L. 78/2010

Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni:

Campegine lì, 29/03/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione n. 14 del 29/03/2014 è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, li 16/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA /

ArubaPEC S.p.A.

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, li 29/03/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA /

ArubaPEC S.p.A.

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 16/04/2014 al 01/05/2014 è divenuta ESECUTIVA il 29/03/2014 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, li 16/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA / ArubaPEC

S.p.A.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI VAL D'ENZA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 118, QUARTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, DI CUI ALLA LETT. G) DEL COMMA 27, DEL D.L.78/2010

UNIONE DEI COMUNI VAL D'ENZA
(Provincia di Reggio Emilia)

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI VAL D'ENZA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 118, QUARTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, DI CUI ALLA LETT. G) DEL COMMA 27, DEL D.L.78/2010

Rep. n. _____

Il giornodel mese di.....dell'anno, nella Sede dell'Unione dei Comuni, con la presente convenzione, tra i signori:

-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI BIBBIANO** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CAMPEGINE** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CANOSSA** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CAVRIAGO** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI GATTATICO** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SAN POLO D'ENZA** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

....., nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE DEI COMUNI VAL D'ENZA** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. ... del ..., dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO:

che tutti i Consigli comunali hanno deliberato individuando quale ambito territoriale ottimale ed omogeneo, relativo ai Comuni dell'area geografica Val d'Enza, per lo svolgimento in forma associata delle funzioni ai sensi della Legge Regionale 21/2012 il territorio dei Comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza,

che il Programma Regionale di riordino territoriale, elaborato sulla base delle proposte degli ambiti, è stato adottato con DGR 286 del 18 marzo 2013, approvando la proposta d'ambito deliberata dai Comuni della Val D'enza;

che conseguentemente è stato adottato il nuovo statuto dell'Unione, con le seguenti deliberazioni

- Comune di Bibbiano Delibera Consiglio Comunale n. 65 del 28/11/2013;
- Comune di Campegine Delibera Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2013;
- Comune di Canossa Delibera Consiglio Comunale n. 62 del 27/11/2013;
- Comune di Cavriago Delibera Consiglio Comunale n. 99 del 29/11/2013;
- Comune di Gattatico Delibera Consiglio Comunale n. 67 del 09/12/2013;
- Comune di Montecchio Emilia Delibera Consiglio Comunale . n. 72 del 28/11/2013;
- Comune di San Polo d'Enza Delibera Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2013;
- Comune di Sant'Ilario d'Enza Delibera Consiglio Comunale n. 63 del 19/11/2013;

che i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione e successivamente l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione della funzione sociale, comprensiva dei servizi in oggetto, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

visti gli artt..... dello statuto dell'Unione che disciplinano il conferimento delle funzioni, la sua durata e l'eventuale recesso;

CONSIDERATO che la gestione in forma associata della funzione relativa ai servizi sociali è regolata:

- dalla l.r. n. 2/2003 e dalle successive direttive attuative regionali,
- dalle leggi nazionali e regionali relative agli interventi e servizi sociali;
- dal piano sociale e sanitario regionale;
- dal piano distrettuale per la salute e il benessere sociale e dai piani attuativi annuali,
- dagli accordi di programma con l'AUSL per l'integrazione socio sanitaria,

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni Val d'Enza, per brevità chiamata Unione, della progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini.

2. La gestione della funzione è finalizzata a garantire:

- la programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali;
- la progressiva uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dell'Unione;
- l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la qualità dei servizi e degli interventi, nel rispetto dei bisogni dei cittadini e sulla base dei principi di flessibilità, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;
- l'integrazione ed il coordinamento con altri enti, istituzioni e soggetti operanti in ambito socio-sanitario, sanitario ed educativo.

3. L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti, gli interventi e le attività che la legislazione nazionale e regionale e la programmazione regionale e distrettuale assegnano a questo ambito. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente convenzione le seguenti funzioni:

- programmazione e committenza in ambito sociale e socio-sanitario
- servizio sociale

4. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

5. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art ..., i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

ART. 2 - PROGRAMMAZIONE E COMMITTENZA IN AMBITO SOCIALE E SOCIO-SANITARIO

1. Le funzioni di programmazione e committenza in ambito sociale e socio-sanitario sono assunte dalla Giunta dell'Unione, che assume la funzione di Comitato di Distretto con la presenza del Direttore di Distretto.

2.1 UFFICIO DI PIANO

1. Attraverso apposita convenzione con l'Ausl ai sensi della DGR 1004/2007 è svolta dall'Unione l'attività dell'Ufficio di Piano, con le seguenti funzioni:

- a) attività istruttoria, di supporto all'elaborazione e valutazione della programmazione in area sociale e sociosanitaria (Piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale, e Programmi attuativi annuali comprensivi del Piano delle attività per la non autosufficienza);
- b) attività istruttoria e di monitoraggio per la definizione di regolamenti distrettuali sull'accesso e sulla compartecipazione degli utenti alla spesa;
- c) attività istruttoria e di monitoraggio in materia di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona;
- d) attività istruttoria e di monitoraggio per l'accreditamento di strutture e servizi in ambito sociale e socio-sanitario.

2. L'Ufficio di Piano svolge azioni di impulso e di verifica delle attività per l'attuazione della programmazione sociale e sociosanitaria, con particolare riferimento:

- all'utilizzo delle risorse, monitoraggio e verifica in itinere dei risultati del Piano annuale per la non autosufficienza e dell'equilibrio del Fondo distrettuale per la non autosufficienza;
- all'impiego delle risorse per l'attuazione in forma associata di programmi e per la gestione di servizi comuni, con la costituzione del Fondo sociale locale;
- alla promozione e supporto ad azioni di integrazione e coordinamento organizzativo e professionale relativamente ai servizi sociali e sanitari;
- al presidio e alla promozione dell'integrazione della progettualità e degli interventi sociali e sociosanitari con le altre politiche;
- al raccordo e all'utilizzo delle rilevazioni sulla domanda e sull'offerta, anche con riferimento all'attività degli sportelli sociali e agli sportelli unici delle attività distrettuali (come previsto nel documento preparatorio del Piano sociale e sanitario 2008-2010);
- alla definizione e gestione di percorsi di formazione comuni tra i servizi della zona;
- al monitoraggio dell'andamento del benessere e della salute, con riferimento alle determinanti ed agli indicatori presi in considerazione nella programmazione

2.2. ACCREDITAMENTO DI SERVIZI SOCIO SANITARI

1. È in capo all'Unione la funzione di soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accreditamento a servizi socio sanitari rivolti alle persone non autosufficienti ai sensi della DGR 514/2009.
2. Nell'esercizio di tale funzione l'Unione:
 - riceve le richieste di accreditamento dai soggetti potenzialmente interessati;
 - acquisisce tutti gli elementi, informazioni, e certificazioni necessari a documentare le caratteristiche organizzative, strutturali, qualitative e progettuali dei servizi richiedenti;
 - elabora le necessarie istruttorie, anche di carattere comparativo, finalizzate a verificare la presenza dei requisiti previsti dalla normativa, richiedendo ove opportuno eventuali integrazioni;
 - si avvale degli strumenti di controllo e verifica presenti a livello provinciale e distrettuale;
 - rilascia i provvedimenti di accreditamento;
 - predispose e sottoscrive, insieme agli altri soggetti istituzionali interessati, i contratti di servizio con i fornitori individuati.

ART. 3 - SERVIZIO SOCIALE

1. Il Servizio Sociale ha lo scopo di promuovere il benessere della comunità attraverso azioni di prevenzione e di promozione sociale e di accompagnare le persone nei momenti di fragilità per favorire l'autonomia e l'integrazione. Partecipa attivamente alla promozione della salute e del benessere attraverso un complesso di interventi finalizzati a garantire l'accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali, la valutazione, la ricerca, il counseling, la progettazione e l'accompagnamento in favore di persone singole, di famiglie, di gruppi e di comunità.

2. Le attività si articolano nei seguenti ambiti:

- ascolto, informazione, orientamento e consulenza
- valutazione, progettazione e presa in carico, anche con modalità gruppalì;
- accesso agli interventi sociali, socio-sanitari e socio-educativi, accompagnamento e monitoraggio

- integrazione dei diversi attori locali e responsabilizzazione delle reti territoriali nella promozione del benessere, con il coinvolgimento dei diversi soggetti che erogano servizi ai cittadini nel territorio
 - politiche e interventi che riducono il grado di esposizione della popolazione al rischio di esclusione,
 - interventi per fare fronte alle emergenze sociali garantendo la tutela delle situazioni con maggiore fragilità
 - supporto alla programmazione locale nella lettura del contesto territoriale, sia attraverso la produzione ed elaborazione di dati che mediante la progettazione e sperimentazione di nuovi servizi
 - Interventi per favorire la realizzazione dell'integrazione socio-sanitaria
3. Operano nel servizio sociale: assistenti sociali, educatori, operatori di strada, psicologi, mediatori culturali, operatori addetti all'accoglienza. È garantito con apposite risorse il necessario supporto amministrativo e contabile.
 4. Sono di seguito indicati i principali ambiti di attività.

A. ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO

1. La funzione di accoglienza è svolta attraverso gli sportelli sociali, presenti in ogni territorio comunale ai sensi delle norme regionali di riferimento quale punto di accesso alla rete dei servizi sociali e socio-sanitari.
2. L'accoglienza viene svolta attraverso modalità di ascolto attivo e con un approccio consulenziale, con le seguenti finalità:
 - supporto alla costruzione e lettura del problema portato, visualizzando le risorse presenti nella situazione e nel contesto di vita
 - informazione e orientamento rispetto alle opportunità ed ai servizi presenti nella rete formale ed informale
 - attivazione diretta di benefici previsti dalle norme a favore di determinate categorie
 - informazione rispetto alle modalità ed al significato della presa in carico

B. CONTRASTO ALLA POVERTÀ ED INCLUSIONE SOCIALE

1. Considerato che la povertà è un fenomeno multidimensionale, che combina fattori soggettivi, culturali, relazionali ed economici, e che richiede approcci responsabilizzanti verso le persone e le comunità locali, gli interventi in questo ambito dovranno prevedere:
 - **risposte tutelanti e contenitive per le situazioni di fragilità ed i casi di cronicità** che non hanno possibilità evolutive, ma di cui occorre farsi carico per garantire diritti minimi: allestimento di reti di protezione, interventi di tipo economico, abitativo e di bassa soglia
 - sostegno alle **risorse personali e investimento sulle reti sociali**, per tutte le altre problematiche che si manifestano, comprese quelle ad oggi solo parzialmente conosciute: interventi di tipo educativo, di sostegno all'inserimento lavorativo, di potenziamento relazionale, di costruzione di contesti di reciproco aiuto.
2. La gestione associata ha il compito di definire in questo ambito linee guida e criteri uniformi di azione, prevedendo tuttavia progettazioni differenti e mirate in base ai territori di riferimento e alle risorse formali ed informali in essi presenti.

C. INFANZIA ED ETÀ EVOLUTIVA

1. Rientrano in questo ambito le azioni di promozione del benessere e di tutela dei minorenni e

di sostegno alla genitorialità. Si esemplificano le funzioni minime previste dalla norma, cui saranno affiancate tutte le innovazioni e progettazioni previste dalla programmazione annuale:

- tutela della gravidanza e della maternità;
- assistenza sociale alla famiglia anche con interventi di assistenza domiciliare;
- protezione dei bambini e adolescenti in stato di abbandono e / o deprivazione e tutela della loro crescita;
- prevenzione e presa in carico del disagio adolescenziale e giovanile;
- emergenza assistenziale per minori, donne con figli in grave difficoltà;
- progettazione, consulenza e sostegno per problematiche di coppia,
- Svolgimento dei ruoli genitoriali e affidamento dei figli contesi;
- interventi economici temporanei finalizzati alla gestione di situazioni d'emergenza;
- inserimento in strutture residenziali socio-assistenziali;
- inserimenti in centri socio-riabilitativi diurni per disabili minori;
- affido;
- adozioni;
- gestione dei provvedimenti limitativi o di decadimento della potestà genitoriale;
- prevenzione cura e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abusi e maltrattamenti;
- azioni di prevenzione al disagio e all'emarginazione di bambini e adolescenti in situazioni ambientali sfavorevoli, attraverso l'inserimento in attività di tempo libero, sportive, ricreative, di socializzazione, di vacanze organizzate dai Comuni, Parrocchie o altre agenzie del territorio;
- integrazione con il Coordinamento Politiche educative sugli interventi di prevenzione e collaborazione con i servizi educativi sulle situazioni in carico

D. GIOVANI

Rientrano in questo ambito le seguenti azioni di promozione e prevenzione:

- Progettazione degli interventi di prevenzione primaria, da integrarsi con le politiche di promozione dell'agio e del benessere, di prevenzione del disagio, di tutela e con le politiche sociali, educative, culturali, sportive, all'interno di una programmazione condivisa volta a superare il rischio di frammentazione degli interventi;
- coordinamento con i Servizi Sanitari (Dipartimento di Sanità Pubblica, il Dipartimento di Cure Primarie, il Dipartimento per la Salute Mentale e il Programma Dipendenze Patologiche) per rendere coerenti le azioni di livello locale, per l'individuazione precoce di situazioni problematiche e/o di disagio a rischio di dipendenza, per sviluppare e consolidare interventi socio-sanitari di promozione della salute, prevedere forme di facilitazione all'accesso e all'accompagnamento, per i giovani a rischio, verso i servizi specialistici;
- coordinamento con le azioni di promozione e prevenzione condotte dal Terzo Settore, ai fini di una programmazione congiunta di obiettivi e risorse;
- coordinamento con i servizi che si occupano di attività promozionali e di partecipazione e che operano in ambiti di interesse dei giovani (musica ed altre forme espressive artistiche e culturali, pratica sportiva).

E. ADULTI

1. Sono previsti percorsi di sostegno alla crescita personale, all'autonomia e all'inclusione delle persone con svantaggio, in stretto collegamento con i servizi sanitari territoriali, attivando:

- interventi socio-educativi e di valorizzazione delle risorse personali e relazionali;
- facilitazione all'inserimento sociale e all'inserimento o reinserimento lavorativo;
- facilitazione alla costituzione di gruppi di aiuto e auto aiuto;

- interventi socio-assistenziali, di riduzione del danno e di "bassa soglia";
- Sostegno alla domiciliarità per persone a rischio di istituzionalizzazione;
- facilitazione al reperimento di alloggio e supporto alla gestione dell'abitazione.

F. NON AUTOSUFFICIENZA

1. Particolarmente rilevante in questo ambito, su cui si investono consistenti risorse professionali e ed economiche, il monitoraggio della domanda attuale e potenziale e la progettazione di risposte innovative maggiormente caratterizzate da flessibilità, autopromozione, territorialità.

2. Le attività di supporto alle persone non autosufficienti e alle loro famiglie si svolgono:

- in stretta integrazione con la rete dei servizi sanitari e socio sanitari, in particolare rispetto alla presa in carico delle situazioni di maggiore gravità
- in collaborazione con le risorse del privato sociale, dell'associazionismo e con le reti anche informali, in particolare nell'ambito della promozione del benessere e del mantenimento e potenziamento delle autonomie.

3. Sono previsti:

- consulenza, sostegno ed accompagnamento alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia
- Valutazione multidimensionale e multiprofessionale secondo gli strumenti previsti dalle norme
- presa in carico, secondo principi di valorizzazione di equità, di continuità assistenziale e di cura, di promozione dell'autonomia
- connessioni operative con la rete dei servizi sanitari (medici, ospedali, servizio infermieristico, centrale unica cure territoriali)
- inserimento nella rete dei servizi socio sanitari (assistenza domiciliare, centro diurno socio riabilitativo residenziale e semiresidenziale, centro diurno e casa residenza per anziani);
- monitoraggio dei percorsi;
- Promozione dell'adeguamento e della riqualificazione della rete dei servizi in relazione alle nuove esigenze e bisogni,

3. Sono di seguito individuate le attività di tipo specifico.

DISABILI

- attività di integrazione sociale in collaborazione con il volontariato ed il privato sociale, compreso il servizio di aiuto personale;
- integrazione con i percorsi di formazione professionale e inserimento lavorativo;
- inserimenti sociali in attività produttive o cooperative;
- progettazione e accompagnamento a progetti di vita autonoma, tramite appartamenti protetti e altre forme di coabitazione;
- Progettazione e sostegno a gruppi di mutuo aiuto e di autopromozione delle famiglie, anche finalizzati a favorire la costituzione di organizzazioni e servizi autonomi con funzioni di protezione e tutela;
- assegni di cura e sostegno ed altri interventi di carattere economico finalizzati all'autonomia e alla permanenza al domicilio.

ANZIANI

- Procedure per il monitoraggio e l'accompagnamento dell'anziano dal domicilio ai servizi della rete;
- Promozione di gruppi di aiuto e mutuo aiuto per familiari dediti alla cura, in particolare in correlazione alle patologie emergenti (disturbi cognitivi);
- presa in carico, secondo principi di equità, trasparenza, promozione dell'autonomia;
- continuità di cura e assistenza alle persone in situazione di fragilità nei passaggi ospedale/territorio e in tutte le situazioni che prevedono modifiche del setting assistenziale;
- Studio e supporto all'avvio di forme innovative e intermedie di servizi rivolti a forme di non autosufficienza più leggere;
- Assegni di cura e altre iniziative di sostegno della domiciliarità, anche tramite percorsi di sollievo e progetti innovativi di sostegno alle famiglie;
- attività di informazione e formazione per cittadini ed operatori.

Sono inoltre rivolte alla popolazione anziana autosufficiente progetti ed attività ricreativi e culturali finalizzati alla promozione del benessere, alla socializzazione, alla prevenzione delle patologie e dell'isolamento.

G. INSERIMENTO SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI

1. Le funzioni di facilitazione all'inserimento sociale dei migranti, trasversali a tutte le aree di lavoro precedentemente elencate, si articolano nelle seguenti attività:

- supporto stabile nella lettura ed analisi delle situazioni problematiche in carico e nella programmazione e gestione di attività di inclusione sociale, di attivazione delle comunità locali, di costruzione di reti relazionali e di supporto;
- mediazione linguistico-culturale e interculturale in ambito socio-educativo, da svolgere sia presso gli sportelli sociali comunali, quale strumento di integrazione dei cittadini stranieri del territorio della Val d'Enza che mira ad affrontare i molteplici aspetti dell'accesso ai diritti, doveri ed opportunità, svolgendo attività di informazione di base, orientamento, consulenza ed accompagnamento ai servizi per i cittadini migranti, sia presso gli Istituti Scolastici
- Formazione degli operatori dei servizi comunali e scolastici sulle problematiche emergenti nei rapporti con l'utenza migrante.

H. CENTRO PER LE FAMIGLIE

1. Il servizio, normato dalla LR 27/89, svolge le seguenti funzioni:

- accesso a tutte le principali informazioni utili alle famiglie con bambini per la propria organizzazione familiare;
- collegamento tra servizi pubblici e privati per una progettazione a rete di servizi e opportunità rivolte alle famiglie in campo educativo, sociale, del tempo libero;
- valorizzazione responsabilità educative dei singoli e delle coppie;
- sostegno alle competenze genitoriali nella crescita dei figli;
- interventi di mediazione familiare, con l'obiettivo di aiutare le coppie separate o in via di separazione a trovare accordi condivisi nell'interesse dei figli;
- raccordo fra risorse pubbliche, private solidaristiche e di mutuo aiuto;
- interventi volti a stimolare la volontà e la capacità dei cittadini e delle famiglie di far fronte in modo partecipato alle difficoltà, con particolare attenzione alle giovani coppie, ai genitori temporaneamente in difficoltà e alle famiglie immigrate.

Art. 4 - ORGANIZZAZIONE E SEDI

1. La gestione della funzione oggetto della presente convenzione prevedrà una sede stabilita negli uffici dell'Unione e sedi operative stabilite negli uffici dei Comuni che costituiscono l'Unione.
2. lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente art. 3 si articolerà su due livelli:
 - A. **livello territoriale**, con un'apposita articolazione organizzativa presso ognuno dei Comuni costituenti l'Unione, per il presidio diretto sul territorio di tutte le funzioni di prevenzione, accoglienza, valutazione, progettazione, presa in carico, monitoraggio e verifica, nonché la promozione delle reti locali, in modo trasversale rispetto ai target tradizionali e con la presenza di tutte le figure professionali necessarie;
 - B. **livello trasversale**, con articolazioni organizzative uniche per il territorio distrettuale, per il presidio delle complessità più elevate, l'interfaccia con altri enti ed lo svolgimento di compiti che richiedono elevata specializzazione: programmazione generale, area della tutela dei minori, centro per le famiglie, area della non autosufficienza. Si tengono su questo livello anche le funzioni di coordinamento su percorsi gestiti a livello locale che richiedono tuttavia momenti di coordinamento complessivo: accoglienza, immigrazione, giovani, adulti, povertà.
4. Il coordinamento complessivo è attribuito ad un Responsabile con le seguenti funzioni:
 - coordinamento delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita
 - interfaccia con gli organi dell'Unione
5. L'articolazione organizzativa di dettaglio sarà definita dalla Giunta dell'Unione, in raccordo con le Giunte comunali. La nomina dei Responsabili di Servizio sociale territoriale sarà concordata con i Sindaci dei Comuni interessati.

ART. 5 - FORME DI GESTIONE

1. L'Unione si avvarrà per la gestione del servizio sociale degli stessi servizi interni all'Unione, ricorrendo ove ritenuto opportuno a prestazioni di servizi e di collaborazioni con il privato sociale secondo i principi di integrazione del sistema locale di cui alla L. 328/2000 e alla LR 2/2003.
2. Anche con riferimento all'erogazione di prestazioni in ambito socio-sanitario, rispetto alle quali l'Unione e l'Ausl esercitano le funzioni di committenza come specificato al precedente art. ..., la programmazione del fabbisogno di servizi definita nei programmi attuativi annuali del Piano di zona per la salute e il benessere sociale può prevedere sia il ricorso a servizi accreditati a gestione pubblica sia il ricorso a servizi accreditati a gestione privata, secondo i principi di integrazione del sistema locale già citati.
3. Con riferimento alla gestione pubblica di servizi socio sanitari, le forme gestionali sono definite con apposito accordo di programma secondo i principi e le modalità di cui alla Legge regionale n. 12/2013.

Art. 6 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui agli art. 2 e 3 della presente convenzione avviene entro l'anno 2014, con decorrenza stabilita negli atti di programmazione economico finanziaria degli Enti aderenti.
2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione

approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.

3. In relazione alle materie di cui agli art. 2 e 3 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica; le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti

4. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma / funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

5. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

6. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 7 della presente convenzione.

7. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 8 della presente convenzione.

8. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 9 della presente convenzione.

9. Ai sensi dell'art. 61.2 dello Statuto fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, applicando i regolamenti in vigore nel Comune di Montecchio.

10. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

Art. 7 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co.5 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. Dal momento del conferimento, l'Unione subentra ai Comuni conferenti nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi degli art. 2 e 3.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio competente vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

Art. 8 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

4. Il riparto della spesa a carico dei Comuni ai sensi degli art. 43 e 44 del vigente statuto verrà approvato in sede di approvazione del bilancio dell'Unione e avverrà, fatti salvi i casi di cui al successivo periodo, in proporzione agli abitanti al 31 dicembre del secondo anno precedente. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sulla base dei budget approvati dai comuni interessati, sulla base delle specifiche esigenze delle comunità locali. Il riparto delle spese potrà essere variato in corso di esercizio con opportuni atti di variazione del bilancio dell'Unione.

5. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.

6. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

- l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

8. Il bilancio del servizio è su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato, entro un mese dalla consegna, da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di

verifica politico - amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.

9. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico - amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio del secondo anno successivo o utilizzate per specifici progetti.

10. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30/11. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

ART. 9 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- di norma in comodato d'uso gratuito, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite; la Giunta dell'Unione in accordo con le Giunte degli enti interessati potranno pattuire con motivata delibera la concessione d'uso a titolo oneroso di alcuni immobili;

- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli autoveicoli, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. Gli oneri relativi ai beni in concessione d'uso o comodato, salvo diverse determinazioni in merito da assumersi da parte della Giunta dell'Unione e dei comuni interessati, saranno così suddivisi:

- le spese di gestione e manutenzione ordinaria della sede del servizio saranno a carico dell'Unione;
- le spese di gestione e manutenzione ordinarie delle sedi territoriali rimarranno a carico dei singoli comuni concedenti;

- le spese di manutenzione straordinaria in genere degli immobili concessi in uso rimarranno a carico dei comuni concedenti;
- le spese di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili in comodato d'uso saranno a carico dell'Unione.

L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e rimborsa ai Comuni concedenti le spese a proprio carico eventualmente sostenute da loro.

7. In relazione agli investimenti si fa riferimento alle specifiche previsioni statutarie e agli atti di indirizzo deliberati dagli organi dell'unione e attualmente vigenti.

8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 10 - PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 co. 5 della l.r.21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.

2. Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ART. 11 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE - CONTROLLI

1.1 La presente convenzione decorre dalla data di cui all'art.6, comma 1, ed ha durata indeterminata come lo Statuto dell'Unione dei Comuni.

2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

ART. 12 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, che ai sensi dell'art.24, co.6, l.r.21/2012 è fissato in 5 anni, la retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto dal

comma 1, primo periodo, il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.

2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.

3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.

4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 13 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'Unione è il responsabile esterno al trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART. 14 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 15 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 16 – REGISTRAZIONE

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al dpr 131/86

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI

IL SINDACO DEL COMUNE DI

IL SINDACO DEL COMUNE DI

IL SINDACO DEL COMUNE DI

IL SINDACO DEL COMUNE DI

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI